

sacri rapporti delle Leggi, e del pubblico, e privato bene; restano perciò assolutamente vietate tutte le unioni segrete, che far si volessero sì in questa Città, che nella Provincia, come pure tutti li rumori pubblici, che servir potessero di concitamento per far nascere degli ammutinamenti, e così parimenti qualunque diceria mal proposta, od imprudente, che risvegliar potesse opinioni fanatiche, offendenti in qualunque modo la Sovranità, e perturbanti la pubblica quiete.

II. Sarà prestata esatta obbedienza agli ordini tutti emanati, e che si emanassero in seguito per parte della Cesarea Regia M. S., e de' suoi Ministri, e sarà usato da ognuno il suddito rispetto alle sue Truppe, ed alle sue Armi.

III. Sia assolutamente vietato in questa Città, e Borghi lo sparro di mortaretti, ossia mascoli, pistole, e fucili, e il batter del Tamburo, quando non ne sia ottenuta apposita permissione dal Militare Comando.

IV. Essendo stata già vietata la introduzione delle Gazzette Francesi, Cisalpine, ed Olandesi, in virtù del presente però si rinnova un tale divieto; restando del pari assolutamente vietato di spargere con imprudenza, o mala volontà notizie, che suscitassero orgasmi, e perturbassero la quiete, e tranquillità dei sudditi.

V. Dar potendo sospetto di qualche unione,